



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 125 del 14/03/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 del 14/03/2020

OGGETTO:

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA PREVENTIVA E TEMPORANEA DI SPIAGGE, PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI COMUNALI, PINETE LITORANEE E PINETE COMUNALI, IVI COMPRESI GLI ARGINI FLUVIALI E DELLE ACQUE PUBBLICHE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge N. 6 del 23 Febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il DPCM 8/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 9/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

CONSIDERATO altresì che il succitato DPCM 8 Marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti non

pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle succitate misure di contenimento;

CONSIDERATA perciò la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, richieste dai competenti enti deputati alla tutela della salute;

RITENUTO, quindi, necessario disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico di **tutte le spiagge, i parchi, giardini e aree verdi comunali, pinete litoranee e pinete comunali, ivi compresi gli argini fluviali e delle acque pubbliche, a far data dal 14/03/2020 e fino a revoca della presente Ordinanza;**

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 4 e 5;

SENTITO il Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Ravenna;

DATO ATTO che la presente Ordinanza è stata condivisa fra i 18 Sindaci della Provincia di Ravenna durante la seduta del CCS convocato dalla Prefettura in data odierna;

ORDINA

- a far data dal 14/03/2020 e fino a revoca della presente Ordinanza la chiusura al pubblico di tutte le spiagge, i parchi, giardini e aree verdi comunali, pinete litoranee e pinete comunali, ivi compresi gli argini fluviali e delle acque pubbliche;

- l'accesso alle suddette aree è ammesso al personale di vigilanza, al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle concessioni demaniali;

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet istituzionale ed i mezzi di comunicazione e stampa, ed attraverso l'apposizione di apposita cartellonistica;

AVVERTE

- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

- Che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;

INCARICA

il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, alla vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente atto sia notificato, per conoscenza e per gli aspetti di competenza a:

- Polizia Locale del Comune di Cervia

- Prefettura di Ravenna – via PEC protocollo.prefra@pec.interno.it
- AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna – via PEC ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it
- HERA Spa - via PEC ambientearearavenna@pec.gruppohera.it
- AZIMUT – via PEC info@pec.azimut-spa.it

Sindaco

Massimo Medri / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate